

12) Preambolo Cost. francese 1946

1. All'indomani della vittoria riportata dai popoli liberi sui regimi che hanno tentato di asservire e degradare la persona umana, il popolo francese proclama ancora una volta che tutti gli esseri umani, senza distinzione di razza, di religione e di credo, possiedono dei diritti inalienabili e sacri. Esso riafferma solennemente i diritti e le libertà dell'uomo e del cittadino consacrati nella Dichiarazione dei diritti del 1789 ed i principi fondamentali riconosciuti dalle leggi della Repubblica.
2. Proclama, inoltre, particolarmente necessari nell'epoca attuale i seguenti principi politici, economici e sociali:
3. La legge garantisce alla donna, in tutti i campi, diritti uguali a quelli dell'uomo.
4. Qualsiasi persona perseguitata a causa della sua azione a favore della libertà ha diritto d'asilo sui territori della Repubblica.
5. Tutti hanno il dovere di lavorare ed il diritto di ottenere un lavoro. Nessuno può essere danneggiato, nel suo lavoro o nel suo impiego, a causa delle proprie origini, opinioni o credenze.

6. Qualsiasi persona può difendere i propri diritti ed i propri interessi tramite l'azione sindacale ed aderire ad un sindacato di sua scelta.
7. Il diritto di sciopero si esercita nel quadro delle leggi che lo regolano.
8. Tutti i lavoratori partecipano, tramite i loro delegati, alla determinazione collettiva delle condizioni di lavoro ed alla gestione delle aziende.
9. Qualunque bene, qualunque impresa, la cui utilizzazione ha o acquisisce i caratteri di un servizio pubblico nazionale o di un monopolio di fatto, deve diventare proprietà della collettività.
10. La Nazione assicura all'individuo ed alla famiglia le condizioni necessarie per il loro sviluppo.
11. Essa garantisce a tutti ed in particolare ai bambini, alle madri ed agli anziani lavoratori, la tutela della salute, la sicurezza materiale, il riposo ed il tempo libero. Tutti gli esseri umani che a causa dell'età, dello stato fisico o mentale, della situazione economica si trovino nell'incapacità di lavorare, hanno il diritto di ottenere dalla collettività adeguati mezzi di sussistenza.
12. La Nazione proclama la solidarietà e l'uguaglianza di tutti i Francesi innanzi agli oneri che derivano dalle calamità nazionali.
13. La Nazione garantisce al bambino e all'adulto all'istruzione, alla formazione professionale ed alla cultura. L'organizzazione dell'istruzione pubblica, gratuita e laica in tutti i gradi, è un dovere dello Stato.
14. La Repubblica Francese, fedele alle proprie tradizioni, si conforma alle regole del diritto pubblico internazionale. Essa non intraprenderà in nessuna guerra per scopi di conquista e non utilizzerà mai le sue forze contro la libertà di nessun altro popolo.
15. Con riserva di reciprocità, la Francia acconsente alle limitazioni di sovranità necessarie all'organizzazione ed alla difesa della pace.
16. La Francia forma con i popoli d'oltremare un'Unione fondata sull'uguaglianza dei diritti e dei doveri, senza distinzione di razza e di religione.
17. L'Unione francese è composta da nazioni e da popoli che accomunano o coordinano le proprie risorse ed i propri sforzi per

lo sviluppo delle rispettive civiltà, per l'accrescimento del benessere e per la propria sicurezza.

18. Fedele alla sua tradizionale missione, la Francia intende condurre i popoli dei quali ha assunto la cura alla libertà di autoamministrarsi e di gestire democraticamente le proprie attività; scartando qualsiasi sistema di colonizzazione fondato sull'arbitrio, garantisce a tutti uguale accesso alle funzioni pubbliche e l'esercizio individuale o collettivo dei diritti e delle libertà qui sopra proclamate o ribadite.